

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020, relativi all'esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 330.000,00.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE
BARNI

Firenze, 17 settembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.09.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 agosto 2018, n. 302

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci

Approvata in data 12 settembre 2018

Divenuta legge regionale 37/2018 (atti del Consiglio)

AVVISI DI RETTIFICA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2018, n. 51

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale. (Pubblicata sul B.U. n. 40 del 14/09/2018 Parte Prima). "

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 14 settembre 2018, n. 40, Parte prima, si segnala che, a causa di mero errore materiale, il comma 2 dell'articolo 2 deve essere sostituito dal seguente:

Art. 2

Obblighi vaccinali

2. I responsabili dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale ai fini dell'iscrizione annuale dei minori.

Il comma 2 dell'articolo 3 deve essere sostituito dal seguente:

Art. 3

Procedure relative agli adempimenti
per gli obblighi vaccinali

2. L'acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, attraverso la procedura web di consultazione dell'anagrafe vaccinale regionale.

D'ordine del Presidente
Il funzionario P.O
Giuseppe Coscarella